

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione Territoriale

Firenze/Empoli



PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO MEDIANTE LO SVILUPPO DI INTERVENTI CONGIUNTI

TRA

INAIL – DIREZIONE TERRITORIALE DI FIRENZE-EMPOLI, con sede in Firenze, Via delle Porte Nuove, 61, rappresentata dal dott. Brignola Michele nella sua qualità di Dirigente Territoriale di INAIL

E

CONFESERCENTI FIRENZE con sede in Firenze Piazza Pier Vettori 8/10, rappresentata da Claudio Bianchi Presidente Confesercenti Metropolitana di Firenze;
Alberto Marini Direttore Generale Confesercenti Metropolitana di Firenze;
Ilaria Scarselli Vice Presidente Confesercenti Metropolitana di Firenze;
Luca Bartolesi Vice Direttore Confesercenti Metropolitana di Firenze;
Giancarlo Uva Consulente del Lavoro Confesercenti Metropolitana di Firenze.

di seguito indicate come “le Parti”

PREMESSO CHE

- l'INAIL in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- all'articolo 9 del D.lgs 81/08, e s.m.i., l'INAIL è individuato quale soggetto che, in funzione delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, opera in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, al fine di assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali; per fornire consulenza alle aziende, anche attraverso forme di sostegno finalizzate al suggerimento dei più adatti mezzi e strumenti di prevenzione, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; per progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; per promuovere e divulgare la cultura della salute e della sicurezza del lavoro;
- le Linee Operative per la Prevenzione 2021 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari dell'attività in campo prevenzionale lo sviluppo di politiche di

Prevenzione che si basino e convergano saldamente sulle direttrici dell'interazione con le istituzioni e della sinergia con le parti sociali;

- INAIL - Direzione Territoriale di Firenze-Empoli e Confesercenti Firenze sono fortemente impegnati nello sviluppo di una sinergica azione di promozione e sostegno della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- INAIL – Direzione Territoriale di Firenze-Empoli e Confesercenti Firenze hanno sottoscritto in data 8 marzo 2021 il “Protocollo di intesa per il reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro”;
- è interesse di entrambe le Parti potenziare ulteriormente le strategie di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, con progetti volti alla riduzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico assegnando particolare rilievo alla realizzazione di iniziative congiunte nell’ottica di una efficace azione prevenzionale in grado di fornire risposte integrate in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per le parti e che, pertanto, entrambe intendono cooperare per l’adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Le Parti intendono contribuire a realizzare, in attuazione dei relativi fini istituzionali, la più ampia collaborazione.

Art. 2

Le Parti concordano di individuare congiuntamente l’ambito di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell’esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le parti un interesse per l’attuazione dei progetti e dei programmi in comune (conferenze, seminari, etc.);
- predisposizione e attuazione di progetti di individuazione e diffusione di buone pratiche relative all’organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore;
- proposte condivise volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi;

- scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per la realizzazione di studi ed analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione;

- divulgazione e promozione verso le aziende associate in Confesercenti delle seguenti iniziative volte al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro anche finalizzate al riconoscimento delle premialità INAIL previste dalla Tariffa dei Premi:

a) adozione dei Modelli organizzativi e gestionali di cui all'art. 30 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/02/2014, con particolare riferimento al Modello UNI PDR 83-2000 semplificato e adatto alle piccole e medie imprese;

b) adozione delle procedure di gestione del rischio elettrico ex ISO 97/12;

c) azioni di sensibilizzazione per l'eliminazione delle molestie sui luoghi di lavoro e per l'adozione del Codice Etico;

d) azioni di miglioramento della gestione delle emergenze sul luogo di lavoro;

e) adozione di procedure aziendali, da inserire nel DVR (Documento di Valutazione del Rischio), finalizzate al pieno reinserimento del lavoratore al rientro al lavoro dopo un infortunio mediante l'adozione di progetti di accomodamento ragionevole realizzati con il sostegno finanziario di INAIL.

Art. 3

Il regolamento dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative concordate nonché l'indicazione delle eventuali specifiche fonti di finanziamento si dovranno attenere al principio della compartecipazione finanziaria delle risorse professionali, economiche e strumentali.

Art. 4

La collaborazione tra le parti, viene gestita, per l'intera durata del protocollo, dai sottoscrittori del protocollo, che cureranno, tra l'altro, l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dal presente atto.

Per ogni ambito di intervento individuato i sottoscrittori definiranno un piano operativo.

Art. 5

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. .

L'utilizzazione del logo delle due Parti, sia inerente all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 3 del presente Protocollo che estranea, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 6

Il presente Protocollo ha validità tre anni con decorrenza dalla data della sua stipula.

Art. 7

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Firenze, rinunciando espressamente fin da ora le Parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione intendendosi quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Firenze, 24 marzo 2022

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'INAIL

Per CONFESERCENTI